



**Regime transitorio opzionale per le prestazioni
di servizi rese nei confronti di imprese che
svolgono attività di trasporto e
movimentazione di merci e prestazione di
servizi di logistica – Circolare dell’Agenzia delle
Entrate n. 14, del 18 dicembre 2025**

FAI INFORMA 283/2025 – LAVORO E FISCO

La Fai di Torino informa che, con la [Circolare n. 14 del 18 dicembre 2025](#), l’Agenzia delle Entrate fornisce un inquadramento sistematico del regime transitorio opzionale introdotto dalla legge di bilancio 2025 in materia di IVA, con specifico riferimento alle prestazioni di servizi rese nei confronti di imprese operanti nei settori del trasporto, della movimentazione delle merci e della logistica.

Com’è noto, la legge di bilancio 2025 ([legge n. 207 del 30 dicembre 2024](#), art.1, commi 57-60, come modificata dall’art. 9 del [decreto legge n. 84 del 17 giugno 2025](#)) ha previsto – in attesa dell’autorizzazione U.E per l’applicazione definitiva del reverse charge – che per le prestazioni di servizi rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto, movimentazione merci e servizi di logistica, il prestatore e il committente **possono optare** affinché il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto sulle prestazioni rese sia effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore, che è solidalmente responsabile dell’imposta dovuta.

L’opzione di cui sopra ha durata triennale e deve essere comunicata dal committente, attraverso il modello approvato dall’Agenzia delle Entrate con provvedimento del 28 luglio u.s, disponibile insieme alle istruzioni nella [sezione dedicata](#) del sito della medesima Agenzia

La Circolare chiarisce che l’opzione può essere esercitata non solo nel rapporto principale tra committente e appaltatore, ma anche nei rapporti di subappalto, ciascuno dei quali è considerato autonomo ai fini dell’esercizio della scelta, indipendentemente dalle opzioni eventualmente adottate negli altri livelli della catena contrattuale.

Dal punto di vista operativo, l’adesione al regime comporta una rimodulazione degli adempimenti IVA delle parti:

- Il prestatore resta tenuto all’emissione della fattura secondo le regole ordinarie, indicando l’imponibile, l’aliquota e l’ammontare dell’imposta, nonché una specifica annotazione che evidenzia l’esercizio dell’opzione e il conseguente versamento dell’IVA

da parte del committente. L'imposta, pur esposta in fattura, non è incassata dal prestatore e non confluisce né nelle sue liquidazioni periodiche né in quella annuale.

- Il committente, dal canto suo, provvede al versamento dell'IVA mediante modello F24, senza possibilità di compensazione, entro il termine del giorno sedici del mese successivo a quello di emissione della fattura, utilizzando gli appositi codici tributo e identificativi istituiti dall'Agenzia delle Entrate. Lo stesso committente registra la fattura nel registro degli acquisti ed esercita il diritto alla detrazione secondo le regole ordinarie.

Sotto il profilo soggettivo, la circolare dedica particolare attenzione all'individuazione dei committenti legittimati ad accedere al regime transitorio. A tal fine, viene richiamata la classificazione ATECO 2025, con riferimento ai codici riconducibili alla sezione "H – Trasporto e magazzinaggio", precisando che l'opzione non è esercitabile dai soggetti che svolgono esclusivamente attività di trasporto di persone. È tuttavia ammesso che l'opzione sia esercitata anche qualora l'attività rilevante, pur effettivamente svolta, non risulti ancora formalmente comunicata, fermo restando l'obbligo di procedere al successivo adeguamento del codice attività.

La Circolare affronta in modo approfondito anche la disciplina della durata e della decorrenza dell'opzione, stabilendo che essa ha durata triennale, non è revocabile e si perfeziona con la trasmissione telematica di un'apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate. L'opzione ha effetto dalla data di presentazione della comunicazione e si applica alle prestazioni fatturate successivamente a tale data, indipendentemente dal momento di effettuazione dell'operazione.

È inoltre chiarito che l'opzione può riguardare uno o più contratti specificamente individuati, senza estendersi automaticamente a tutti i rapporti intercorrenti tra le stesse parti.

Un ulteriore aspetto esaminato nella Circolare riguarda il recupero dell'imposta non dovuta nell'ambito del regime opzionale. Viene chiarito, al riguardo, che, in caso di accertamento definitivo che disconosca l'IVA detratta, il diritto al rimborso spetta al committente che ha effettuato il versamento dell'imposta in nome e per conto del prestatore, a condizione che sia dimostrata l'effettiva corresponsione all'Erario. Tale disciplina, che si coordina con l'articolo 30-ter del decreto IVA, è funzionale a preservare il principio di neutralità dell'imposta, evitando che il soggetto che ha materialmente assolto il tributo rimanga inciso economicamente in modo definitivo. Resta in ogni caso esclusa la restituzione dell'imposta nei casi in cui il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale.

La Circolare esamina, infine, i rapporti tra il regime transitorio opzionale e il regime speciale della trimestralità previsto per gli autotrasportatori dall'articolo 74, quarto comma, del decreto

IVA, chiarendo che l'adesione al primo non comporta il venir meno del secondo, potendo i due regimi coesistere in capo al medesimo soggetto.

In chiusura, viene richiamata la clausola di salvaguardia di cui allo Statuto dei diritti del contribuente, in forza della quale gli Uffici sono chiamati a valutare, caso per caso, la non applicabilità delle sanzioni in presenza di obiettive condizioni di incertezza riferibili a comportamenti adottati prima della pubblicazione della circolare.